

Intestazione

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCRIMA Antonietta - Presidente

Dott. GRAZIOSI Chiara - Consigliere

Dott. IANNELLO Emilio - Consigliere

Dott. CRICENTI Giuseppe - Relatore

Dott. GORGONI Marilena - Consigliere

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 362/2024 R.G. proposto da:

, rappresentata e difesa dall'avvocato ((Omissis)) unitamente all'avvocato ((Omissis)), con
domiciliazione digitale ex lege

- ricorrente -

Contro

rappresentati e difesi dall'avvocato ((Omissis)), con domiciliazione digitale ex lege

- controricorrenti -

nonché contro

ASSICURATORI

- intimati -

avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CAMPOBASSO n. 294/2023 depositata il 12/10/2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6/02/2025 dal Consigliere GIUSEPPE
CRICENTI.

Svolgimento del processo

1.- --- è giunta all'Ospedale --- di Campobasso il 15.4.2004, alla 42 settimana di gestazione.

È rimasta ricoverata fino al 20.4.2004, quando ci si è accorti della morte del feto, il quale, ad un monitoraggio effettuato la precedente sera del 19.4.2004, era ancora vivo.

2.- Dalla morte del feto è derivato un processo penale a carico della dott.ssa -- che era in servizio in quei giorni in ospedale.

La dott.ssa, condannata in primo grado, è stata assolta in appello con la formula secondo cui " il fatto non sussiste". Nel giudizio penale si erano inizialmente costituiti parte civile sia la donna gestante che il marito --, che poi hanno rinunciato alla azione civile da reato per intraprendere un autonomo giudizio di risarcimento del danno.

Si discuteva in quel giudizio di quale fosse la causa della morte, se l'aspirazione di sostanze provenienti da una placenta già esaurita (per l' inoltrata gravidanza), oppure se il soffocamento dovuto al giro del cordone ombelicale intorno al collo.

I giudici penali hanno ritenuto quest'ultima la causa prevalente ed hanno escluso che l' inerzia del medico potesse avere influito su tale causa.

3.- Conclusasi la vicenda penale, i due coniugi hanno agito in giudizio, nel 2011, sia contro la dott.ssa --- che contro la ASL Regione Molise. Entrambe le convenute si sono costituite e hanno chiamato in causa le rispettive compagnie di assicurazione, che, costitutesi a loro volta, hanno chiesto il rigetto della domanda.

La ASL, tuttavia, ha anche eccepito di non essere legittimata, in quanto, essendosi verificato l'evento nel 2004, doveva citarsi la Gestione Liquidatoria. Il che ha determinato la chiamata in causa della Regione Molise.

4.- Il Tribunale di Campobasso ha estromesso la Regione Molise, in quanto non passivamente legittimata, ed ha dichiarato la domanda inammissibile dal momento che si era formato giudicato quanto alla dedotta responsabilità della dottoressa, in sede penale, con la sentenza di assoluzione, e non potendo dunque quella decisione, ormai giudicato, essere più rimessa in discussione.

5.- La Corte di Appello di Campobasso ha invece riformato questa decisione, partendo dalla tesi che il giudice civile non è vincolato dal giudicato penale e che è dunque libero di rivalutare i fatti, specie sotto il profilo della colpa.

Nel giudizio di appello l'appellata non ha reiterato la domanda di manleva verso le compagnie di assicurazione, con la conseguenza che la condanna al risarcimento dei danni è stata pronunciata solo nei suoi confronti.

6.- La dott.ssa --- ha dunque proposto ricorso per cassazione con tre motivi illustrati da memoria. I due intimati si sono costituiti notificando controricorso pure illustrato da memoria.

Motivi della decisione

1.- Il primo motivo prospetta violazione dell'[articolo 652](#) c.p.c. e dell'[articolo 2697](#) c.c.

La tesi è la seguente.

Il giudizio penale si era concluso con una assoluzione, ormai passata in giudicato, perché il fatto non sussiste. I giudici penali hanno escluso sia il nesso di causalità che la colpa.

Secondo una regola espressa da questa Corte (in particolare ord. n. 26811/2022), il giudice civile può apprezzare i fatti accertati nel giudizio penale, sotto una diversa prospettiva, quella della responsabilità civile, può accertare fatti non ricompresi nel giudicato penale, ma non può invece effettuare una ricostruzione di quei fatti diversa quella che ormai costituisce giudicato, e per come fatta nel processo penale.

Invece, la Corte di appello in questo caso avrebbe proprio fatto ciò che il giudicato impediva: si è limitato ad un mero riesame dei medesimi fatti, senza individuarne di nuovi (p. 15-16 del ricorso).

In particolare, il giudice penale, accertati alcuni fatti, aveva indicato come prevalente la causa del soffocamento da cordone ombelicale, ed aveva escluso comunque una qualche colpa nella condotta

della dottoressa.

I giudici civili, invece, senza alcun autonomo accertamento, ed utilizzando l'accertamento del processo penale, hanno semplicemente rivalutato i fatti, dando loro una diversa lettura.

Avrebbero potuto, in altri termini, pervenire ad una decisione contrastante con il giudicato ove avessero individuato nuovi e diversi fatti, non valorizzati dal giudice penale: "Così delineato il quadro probatorio su cui si reggono entrambe le pronunce non si rinviene nella motivazione della sentenza impugnata alcun passaggio nel quale il giudice civile dia conto di ulteriori e nuovi elementi fattuali in forza dei quali sia pervenuto alla conclusione circa la doverosità della condotta." (p. 20).

In altri termini, secondo la ricorrente, " Appare evidente, quindi, che la Corte territoriale ha basato la propria decisione sul medesimo "fatto" accertato in sede penale, così incorrendo nella violazione dell'[art. 652](#) c.p.c. che preclude al giudice civile di rimettere in discussione quanto accertato in sede penale, attraverso una mera rilettura del materiale probatorio esitato dall'attività istruttoria svolta in sede penale" (p. 22).

Ciò sia in riferimento all'accertamento della colpa, che all'accertamento del nesso di causa. Relativamente a quest'ultimo, la ricorrente osserva che, il giudice penale aveva individuato una precisa causa della morte, come la più probabile: ossia la presenza del cordone ombelicale intorno al collo, ed aveva escluso che tale causa potesse evitarsi ("Infatti, il giudice penale ha escluso la sussistenza anche del nesso causale, avendo accertato che la riscontrata "presenza di giro di cordone ombelicale + arto associato dx" - ritenuta "eziologicamente prevalente" sulla pur notata aspirazione del liquido amniotico - non avrebbe con certezza escluso la morte del feto anche nel caso in cui la --- si fosse attivata dopo le ore 19 per provocare il parto naturale" p. 23).

Per contro, il giudice civile ha disatteso la ricostruzione causale fatta dal giudice penale, ed ha individuato una diversa causa, vale a dire la ""sopravvenuta senescenza ed esaurimento della funzione della placenta" e quindi l'attivazione di "meccanismi respiratori ordinari mentre (il feto, ndr) è ancora nel liquido amniotico, finendo con il respirarlo"" (p. 23).

Il che ha significato dunque che anche in ordine al nesso causale, " il giudice civile... senza addurre alcun elemento di novità rispetto a quanto accertato puntualmente in sede penale, in palese violazione del giudicato esterno ne ha rimesso in discussione gli esiti".

2.- Il secondo motivo prospetta nullità della sentenza per motivazione apparente, e dunque violazione dell'[art. 132](#) c.p.c.

La Corte di appello ha omesso "di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento in punto di nesso causale, così rendendo impossibile ogni controllo sull'esattezza e la logicità del ragionamento seguito".

Più precisamente, dopo avere individuato una diversa causa rispetto a quella accertata dal giudice penale, la Corte di Appello ha ritenuto che la condotta alternativa lecita avrebbe potuto evitare quella causa della morte, ma lo ha fatto in modo apodittico, senza dare ragione del perché ciò potesse accadere.

In altri termini, secondo i ricorrenti: "la motivazione così esplicitata, benché graficamente esistente, non rende in alcun modo percepibile il fondamento della decisione, perché inadeguata a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento ([Cass. SS.UU. 22232/2016](#)). La Corte, infatti, non spiega come le circostanze del caso concreto avrebbero determinato la maggiore probabilità di verificazione dell'evento, rimandando genericamente a profili di ordine statistico e logico" (p. 24-25).

3.- Il terzo motivo prospetta anche esso nullità della sentenza per difetto di motivazione, in quanto la decisione impugnata ha ritenuto che la scienza medica all'epoca dei fatti (2004) suggeriva di ricorrere al parto cesareo o a quello indotto, senza però spiegare come si sia arrivati a tale conclusione a fronte

del fatto che invece i CTU l'avevano esclusa e che anzi avevano ritenuto che quella scelta (parto cesareo ecc.) era solo dipendente dalle scelte organizzative della struttura.

Questi tre motivi presentano una connessione logica, possono dunque scrutinarsi insieme.

Sono fondati nei termini che seguono.

Intanto, serve chiarire quali siano le regole di giudizio poste da questa Corte quanto al rapporto tra il giudicato penale di assoluzione ed il giudizio civile per il risarcimento del danno. Ed in particolare quale sia il rilievo da dare nel giudizio civile all'[articolo 652 c.p.c.](#), nel caso, specialmente, in cui il giudizio penale si sia concluso con l'accertamento che il fatto non sussiste.

Ciò detto, come è noto la sentenza penale irrevocabile di assoluzione - per essere rimasto accertato che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima -, pronunciata in seguito a dibattimento, nel giudizio in cui vi è stata la partecipazione del danneggiato come parte civile o nel quale questi sia stato messo in condizione di parteciparvi, ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni ed il risarcimento del danno (per tutte, [Cass., S.U., 26 gennaio 2011, n. 1768](#)).

Va evidenziato che i danneggiati hanno partecipato al giudizio penale, nel quale si erano costituiti parte civile, salvo a non rassegnare conclusioni alla udienza di discussione del primo grado.

Il giudicato cade dunque sul "fatto", dove "per "fatto" accertato dal giudice penale deve intendersi il nucleo oggettivo del reato nella sua materialità fenomenica, costituita dall'accadimento oggettivo, accertato dal giudice penale, configurato dalla condotta, evento e nesso di causalità materiale tra l'una e l'altro (fatto principale) e le circostanze di tempo, luogo e modi di svolgimento di esso" ([Cass. 26811/2022](#)).

Con la conseguenza che "al giudice civile è, dunque, precluso procedere ad una diversa ed autonoma ricostruzione dell'episodio, ma non di indagare, ai fini della cognizione ad esso rimessa, su altre modalità del fatto non considerate dal giudice penale, così come sull'accertamento dell'elemento soggettivo del fatto, giacché non è determinativa di un vincolo la formula assolutoria, resa in coerenza con l'accertamento in concreto, "perché il fatto non costituisce reato" (tra le tante, [Cass., 25 novembre 2021, n. 36638](#))."[" \(Cass. 26811/2022\)](#).

Nel caso deciso dal citato precedente, il giudice penale aveva escluso "la prova della sussistenza... di un collegamento causale dotato di adeguato rigore scientifico tra la mancata attuazione da parte degli imputati delle terapie doverosamente suggerite dalla migliore scienza ed esperienza e il verificarsi della morte del paziente; non apparendo, invero, ad avviso del giudicante, sostenibile - in termini di elevata probabilità scientifica prossima alla certezza - che la morte del paziente - secondo lo schema del giudizio controfattuale - sarebbe stata impedita dalle condotte doverose che gli imputati avrebbero secondo perizia dovuto tenere ed in tal senso dovendosi escludere l'esistenza della causalità omissiva"" (p. 14).

Dunque l'assoluzione era basata per l'appunto sul difetto di nesso causale, ed in tali termini esso aveva efficacia di giudicato nel processo civile, "inibendo al giudice civile di rimettere in discussione l'accertamento di "fatto" esitato in sede penale e in forza delle regole proprie di quel giudizio (anche, dunque, sull'apprezzamento più rigoroso del nesso di causalità materiale), che è divenuto accertamento ostativo all'accoglimento nel merito della domanda risarcitoria che si fondi sul medesimo "fatto"" (p. 15).

In base a tali condivisibili argomenti, dalla decisione citata è stato ricavato il seguente principio di diritto: "nella controversia civile promossa dal danneggiato al fine di ottenere la condanna di una struttura sanitaria al risarcimento dei danni, a titolo di responsabilità contrattuale ex [art. 1228 c.c.](#), per il fatto colposo dei medici dei quali la stessa si sia avvalsa nell'adempimento della propria

obbligazione di cura, la sentenza penale irrevocabile - pronunciata, all'esito di dibattimento, nel processo al quale abbia partecipato (o sia stata messo in condizione di partecipar) il solo danneggiato come parte civile- che abbia assolto i medici con la formula "perché il fatto non sussiste", in virtù dell'accertamento dell' insussistenza del nesso causale tra la condotta dei sanitari e l'evento iatrogeno sulla base dei medesimi fatti oggetto del giudizio civile risarcitorio, esplica, ai sensi dell'[art. 652 c.p.p.](#), piena efficacia di giudicato, ostativo di un diverso accertamento di quegli stessi fatti, ed è opponibile all'attore danneggiato, ai sensi dell'[art. 1306](#), comma 2, c.c., da parte della struttura sanitaria convenuta (debitrice solidale con i medici assolti in sede penale), ove la relativa eccezione sia stata tempestivamente sollevata in primo grado e successivamente coltivata".

Se si riferisce questo principio di diritto al caso in questione, esso impone l'accoglimento del primo motivo di ricorso.

Ed infatti, il giudice penale aveva accertato che la causa della morte, con maggiore probabilità, era nella torsione, intorno al collo, del cordone ombelicale. Il punto in cui è contenuto tale accertamento è riportato dai ricorrenti a pagina 23, ma risulta chiaramente dalla allegata sentenza penale, a pagina 11, in cui si sostiene che il " feto morto presentava filo di cordone ombelicale al collo... aspetto, quest'ultimo, che induce a non far escludere che la conseguente condizione asfittica con ipossia cerebrale... sia stata in rapida evoluzione negative e eziologicamente prevalente sulla pur notata aspirazione di liquido amniotico".

Invece, la Corte di appello, in sede civile, ha ricostruito il nesso di causalità diversamente, in modo opposto: "escluso quindi che la causa della morte del feto sia stata la presenza dell'unico giro di cordone ombelicale intorno al collo + arto destro riportati nella cartella clinica, il dr. --- ha precisato che la morte intrauterina è imputabile, con frequenza rilevata statisticamente, alla sopravvenuta senescenza ed esaurimento della funzione della placenta" (p. 15).

Ciò detto, in base ai principi sopra richiamati, il giudice civile può ritenere che la prova del nesso di causa, ritenuta insufficiente dal giudice penale, sia invece sufficiente ai fini della responsabilità civile, ma non può sostituire i fatti che stanno a base del nesso di causalità, come accertati dal giudice penale, con fatti diversi:

Come si è visto in precedenza, l'accertamento del giudice penale, passato in giudicato, circa la insussistenza del fatto vincola il giudice civile, che non può considerare il fatto come esistente. È poi pacifico che per fatto, ai fini del giudicato penale, si intende l'elemento oggettivo del reato, ossia la condotta, l'evento, ed il nesso di causa che lega entrambi (da ultimo [Cass. pen. n. 41867/2024](#)).

Con la conseguenza che è sufficiente che uno di questi elementi oggettivi sia escluso, perché sia escluso il "fatto". Ed è ciò che ha accertato il giudice penale, il quale ha escluso il nesso di causa tra la condotta della dottoressa e la morte del neonato, attribuendo quest'ultima ad una diversa spiegazione causale, ritenuta più probabile dell'altra.

Ciò detto, il giudice civile è vincolato, in caso di assoluzione in sede penale, alla spiegazione causale accertata dal giudicato penale: può solo rivalutarla secondo i criteri civilistici, ossia ritenerla sufficiente in quanto probabile, ma non può sostituire a quella spiegazione causale (l'evento Y è causato da X) una diversa spiegazione (l'evento X è causato da Z), poiché altrimenti porrebbe a base della decisione un fatto diverso da quello accertato con efficacia di giudicato.

Su tale accertamento (che sia stato X a causare la morte e non Z), il giudicato penale, come si è detto in precedenza, vincola il giudice civile.

Ma, anche ad ammettere che era nel potere del giudice civile di rivalutare completamente l' individuazione del nesso causale e dunque, di conseguenza, dire quale dovesse essere la condotta da tenere per neutralizzare quell'antecedente, e dunque ancora quale fosse l'omissione rilevante, la censura mossa nei motivi secondo e terzo è altresì fondata, poiché sul punto la sentenza impugnata in

questa sede è del tutto immotivata.

Innanzitutto, il giudice di appello ha ritenuto che la causa fosse la senescenza della placenta, e dunque una causa diversa da quella accertata con giudicato dal giudice penale, che aveva invece indicato la causa nella torsione del cordone ombelicale intorno al collo, e ciò ha fatto sulla scorta di una relazione del consulente di parte, il dott. ---, a cui la Corte di Appello ha aderito apoditticamente.

E dunque, anche ad ammettere che fosse possibile prospettare una linea causale diversa da quella accertata dal giudice penale, occorre darne adeguato conto, ossia occorre motivare le ragioni di quella scelta.

L'esistenza di consulenze tecniche d'ufficio difformi impone al giudice di farsi carico di una analisi comparativa ([Cass. 14599/ 2021](#)), che, a maggior ragione, deve essere effettuata quando le consulenze d'ufficio non sono affatto difformi, come in questo caso, ed il giudice le disattende per prestare fede ad una consulenza di parte.

Pertanto, la scelta fatta dai giudici penali di privilegiare la spiegazione causale del cordone ombelicale era basata su una evidenza: che la morte è stata improvvisa in quanto, la sera precedente, il monitoraggio dava ancora come vivo il feto, poi morto poche ore dopo. Oltre alla circostanza che il feto era stato trovato con il cordone avvolto al collo.

Per contro, i giudici civili adottano una diversa spiegazione causale, senza motivare perché debba prevalere su quella accertata dai giudici penali.

Il ricorso va pertanto accolto nei termini di cui in motivazione. La decisione va cassata con rinvio anche per le spese del giudizio di cassazione.

Va disposto l'oscuramento dei dati personali dei controricorrenti.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione. Cassa la decisione impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Campobasso, in diversa composizione anche per le spese del giudizio di cassazione.

Dispone l'oscuramento dei dati personali come precisato in motivazione.

Conclusione

Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2025.

Depositato in Cancelleria l'8 aprile 2025.